



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "VILLAGGIO PRENESTINO"

Via Fosso Dell'Osa, 507 - 00132 (Roma) ☎ 06.22.61.058
Distretto XVI - Codice Meccanografico RMIC8CQ00A - C.F. 80245770583
✉rmic8cq00a@icvillaggioprenestino.org
sito internet: www.icvillaggioprenestino.org

Roma, vedi protocollo

CIRCOLARE N. 8

Al personale docente
Al personale ATA
al DSGA
al sito web/agli atti della scuola

Oggetto: Disposizioni vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

PREMESSA

Si portano all'attenzione delle SS.LL. precise indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica tese a impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza, per una scuola-servizio alla persona.

Pertanto, con riferimento all'oggetto, si ribadiscono le linee guida del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni, si fa riferimento al Regolamento di Istituto e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola, invitato, pertanto, ad attenersi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.

NORME GENERALI

Considerato che:

- in base all'art. 2047 del codice civile "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere (e in questa definizione rientrano i minori di 14 anni), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto";
- in base all'art. 2048 del codice civile "il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato (su se stesso e sugli altri) dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone

soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte (i docenti) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” ;

➤ l'art. 2048, comma 3 del codice civile prevede una responsabilità "aggravata" a carico della scuola in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di “non aver potuto impedire il fatto” che l'alunno ha compiuto su se stesso o su terzi;

➤ in base a giurisprudenza consolidata, il personale insegnante delle scuole sia private che pubbliche rientra nella nozione dei cosiddetti "precettori " di cui all'art. 2048, comma 2 del codice civile; Ove si tratti di docenti di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione in virtù del principio organico ai sensi dell'art. 28 della Costituzione “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

➤ sulla scuola incombe un generale dovere di vigilanza sugli alunni che ha inizio dal momento iniziale dell'affidamento e termina solo quando alla suddetta vigilanza si sostituisca quella dei genitori o di altri soggetti delegati (dai genitori) all'accompagnamento al termine delle attività scolastiche nei modi previsti dalla normativa vigente;

➤ in base al Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, il Dirigente Scolastico ha precisi obblighi organizzativi relativi all'amministrazione e al controllo dell'attività svolta degli operatori scolastici, da cui deriva una sua precisa responsabilità per l'eventuale sinistro riportato dal minore a causa di carenze e pericoli che non abbia provveduto ad eliminare o a gestire in modo adeguato;

➤ in base all'art. 29, comma 5 del CCNL 2006-2009, i docenti sono tenuti all'accoglienza e alla vigilanza dei propri alunni: a tale scopo devono “trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”; il personale scolastico è tenuto, tra gli altri obblighi, ad accogliere e sorvegliare gli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle lezioni e durante la ricreazione e il pasto nelle mense scolastiche.

La Corte di Cassazione Cass., sent. n.12424/98; n. 13125/97; Cass. n. 1623/94; n. 6937/93; n. 5424/86 ha chiarito quali debbano essere le modalità con le quali l'istituto scolastico debba esercitare la vigilanza sugli allievi ossia:

- l'uso della opportuna diligenza e attenzione richiesta non solo dall'età, ma anche dallo sviluppo psicofisico del minore: in altre parole la sorveglianza sugli allievi deve essere inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione, cosicché più si avvicini l'età del pieno discernimento, meno occorrerà la continua presenza degli insegnanti;
- la necessità che la vigilanza parta dal primo momento in cui l'allievo viene affidato alla scuola sino a quando ad essa si sostituisca quella dei genitori.

CONSIDERATA

la Responsabilità dei docenti (a questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile) secondo cui: 2

→ l'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus) la responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno;

→ la responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.

Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni;
- l'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

SI DISPONE QUANTO SEGUE:

1. VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DI UN DOCENTE Il responsabile di plesso, i collaboratori scolastici o i docenti delle classi attigue si accerteranno dell'arrivo in servizio in tutte le classi dei relativi docenti. In caso di assenza o ritardo, il personale che rileva l'assenza del docente avvisa il Responsabile di plesso che dispone la vigilanza degli alunni da parte del personale ATA o docente disponibile, preferendo l'utilizzazione di docenti non impegnati in attività frontale e, in caso di necessità, affidare gli alunni ai docenti delle classi parallele e/o viciniori. Sia personale ATA che personale docente è invitato alla massima collaborazione per la vigilanza di classi momentaneamente prive del docente, in attesa del suo arrivo o dell'arrivo del supplente.

In caso di assenza di un docente, qualora non si riesca a reperire il docente supplente, non vi siano docenti di potenziamento disponibili, non vi siano docenti con permessi orari da recuperare, non vi siano docenti disponibili ad effettuare ore aggiuntive al proprio orario di servizio, in ultima istanza, al fine di garantire la vigilanza degli alunni, gli alunni della classe il cui docente è assente verranno suddivisi in altre classi con il supporto del collaboratore scolastico presente al piano in base allo schema che verrà concordato con Referente di plesso ed affisso nella propria aula. 3

L'obbligo di vigilanza sugli alunni, da parte del personale docente e ATA, prevale su tutte le esigenze anche quelle didattiche.

2. VIGILANZA IN CASO DI ALLONTANAMENTO DALLA CLASSE DEL DOCENTE

L'insegnante non può lasciare la classe, nemmeno temporaneamente, se non per motivi gravi e dopo aver affidato al collaboratore la vigilanza sugli alunni.

I docenti ed il personale ATA che devono recarsi negli uffici di segreteria per il disbrigo di pratiche personali o afferenti agli alunni della propria classe dovranno recarsi AL DI FUORI del proprio orario di servizio a meno di necessità urgenti per cui si venga convocati dal Dirigente scolastico o suo delegato. La presenza presso gli uffici durante il proprio orario di servizio corrisponde ad abbandono del posto di lavoro se non si rilevano adempimenti d'ufficio relativi alla funzione docente per cui si è stati convocati. Da ciò ne derivano conseguenze sul piano disciplinare.

3. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una maggiore attenzione nella sorveglianza. Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- devono essere prontamente scoraggiati da parte degli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi;
- evitare che gli alunni corrano scompostamente negli spazi comuni della scuola e permettere la pausa ed il consumo della merenda in classe vigilati dall'insegnante in servizio;
- durante l'intervallo gli alunni dovranno comunque recarsi ai servizi uno alla volta ed in base al piano programmato e comunicato;
- per nessuna ragione, durante tutto l'orario di apertura della scuola, permettere l'ingresso di cibi e bevande dall'esterno per l'intervallo e quindi l'ingresso di estranei nell'edificio e nelle pertinenze. Ogni alunno avrà già all'ingresso, nello zaino, il cibo e le bevande necessarie per la ricreazione.

Il personale dei collaboratori scolastici distratto dalla presenza di estranei sottrae l'attenzione alla vigilanza, se ne assume tutta la responsabilità e ne risponderà per inadempienza. I collaboratori 4 scolastici, presenti in portineria, non permetteranno l'eventuale introduzione di cibi per feste di vario tipo all'interno delle classi, comunicando alla scrivente o al Referente di plesso l'accaduto.

I docenti non permetteranno l'introduzione ed il consumo di cibo collettivo e segnaleranno al referente di plesso o alla scrivente il mancato rispetto del Regolamento da parte dell'alunno/a. In caso contrario saranno essi stessi ritenuti responsabili della consumazione di cibo introdotto dall'esterno che potrebbe causare problemi di salute ad alunni allergici/intolleranti ecc. nel rispetto del Regolamento di istituto.

4. VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE/ VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Si rimanda per questo punto al Regolamento "Uscite didattiche/Visite guidate e viaggi di istruzione" pubblicato sul Sito Web dell'Istituzione scolastica come allegato al Regolamento di istituto.

5. VIGILANZA A SEGUITO DI USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE PER RECARSI AI SERVIZI

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre e soltanto uno alla volta, avvisando il collaboratore di piano, controllandone il rientro, il tempo in cui sono stati fuori e il numero complessivo di uscite nella giornata. Trascorsi massimo 5 minuti, il docente di classe deve avvisare il collaboratore scolastico del mancato rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo. In caso di presenza di finestre apribili nei servizi igienici, i collaboratori scolastici vigileranno rigorosamente che queste durante l'uso dei servizi non vengano aperte dagli alunni sia ai piani alti per pericolo sporgenza e caduta dell'alunno che ai piani bassi per pericolo di fuga dell'alunno. Vigilare, altresì, sull'utilizzo improprio delle uscite di sicurezza e dell'uscita principale. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, è vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.

Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica o altre mansioni al di fuori della classe/cortile (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, comunicazioni). Non portare gli alunni fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico, se non per attività programmate e deliberate dagli OO.CC. per le quali si è in possesso dell'autorizzazione scritta del genitore. La sorveglianza dei Docenti si deve estendere anche agli 5

ambienti oltre l'aula scolastica, ai materiali in dotazione, perché il loro impiego sia non solo sicuro e corretto ma, prima ancora, educativo.

È importante comunicare tempestivamente ai Responsabili di plesso, all'Ufficio del protocollo e all'Ufficio di Dirigenza anomalie, pericoli e manomissioni notati negli ambienti e nei materiali scolastici per gli interventi correttivi del caso. Si precisa che per le attività curriculari relative all'insegnamento dello strumento musicale nella SS1g i docenti sono tenuti a vigilare dalle 14.30 in poi non consentendo agli alunni di intrattenersi nel cortile di pertinenza.

Si precisa, altresì, che per le attività extracurricolari svolte al di fuori dell'orario scolastico nessun alunno potrà sostare dentro l'edificio o nelle zone di pertinenza in attesa di svolgere la lezione o l'attività progettata. I collaboratori scolastici vigileranno affinché questa regola sia rispettata.

6. VIGILANZA A SEGUITO DEL CAMBIO DELL'ORA

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. È evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente, solo se impegnato in altra classe, si rivolge al collaboratore scolastico in servizio al piano per la sorveglianza della classe. Inoltre, l'insegnante uscente non autorizza alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. I docenti, liberi, nell'ora successiva alla lezione, non abbandonano l'aula, ma aspetteranno il cambio. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

7. VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA Qualora si registri l'assenza del docente titolare/contitolare e l'impossibilità a sostituirlo in tempi brevi o per l'oggettiva impossibilità ad individuare un docente per la sostituzione, gli alunni saranno assegnati alle classi con le caratteristiche più idonee (prima classi parallele, poi affini per età, in ultimo laddove sia possibile collocarli). Al cambio di ora il docente in uscita dalla classe assegnata avrà cura di accompagnare gli alunni assegnati nella propria aula, sempre a seguito della presenza del docente dell'ora successiva. Solo nel caso in cui il docente dovrà permanere nella propria classe di titolarità affiderà gli alunni al collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnarli. Tale precisazione è tesa a garantire la vigilanza dell'intero piano.

8. VIGILANZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni con disabilità. In nessun caso gli alunni con disabilità vanno lasciati soli e senza vigilanza di una o più delle seguenti figure: docente curriculare, docente di sostegno, collaboratore scolastico di turno. Il docente di classe, il docente di

sostegno e il collaboratore scolastico accolgono l'alunno disabile all'inizio delle lezioni e lo accompagnano all'uscita alla fine delle lezioni, lo consegnano solo al genitore o a un adulto delegato secondo le modalità previste dalla norma vigente e riconosciuto dai docenti. Lo vigileranno costantemente durante qualsiasi spostamento all'interno dell'edificio scolastico e nelle pertinenze compreso l'ingresso/uscita a/dai servizi igienici, palestra, laboratori e durante le emergenze (evacuazione, allarme antincendio e qualsiasi situazione di rischio e pericolo).

9. VIGILANZA A SEGUITO INGRESSO ESTRANEI NEI LOCALI SCOLASTICI

I responsabili di plesso, i docenti e i collaboratori scolastici e gli addetti alla vigilanza non consentiranno l'accesso agli estranei nell'edificio e nelle sue pertinenze durante le lezioni o a genitori degli alunni nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni per colloqui con gli insegnanti, se non programmati al di fuori dell'orario di servizio e preventivamente comunicati al Responsabile di plesso che si occuperà di informare i collaboratori presenti in portineria.

10. VIGILANZA OPERAZIONI SALITA E DISCESA DALLO SCUOLABUS

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus. Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente e/o da ditte private nel cui rapporto famiglie- ente/ditta non ha competenza e responsabilità la scuola (motivo per cui qualsiasi disservizio va comunicato direttamente all'ente/ditta interessata con cui le famiglie hanno stipulato l'accordo).

I docenti avranno cura di:

- segnalare ai collaboratori scolastici gli alunni che dovranno usufruire del trasporto.

I collaboratori scolastici avranno cura di:

- vigilare il gruppo di alunni radunato nelle zone di ingresso/uscita dove gli alunni saranno presi in carica dall'autista e /o dall'accompagnatore, i quali dovranno verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato.

La responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa dal bus e salita dallo scuolabus in caso di Viaggi d'istruzione/uscite didattiche/visite guidate, ma durante l'orario ordinario quotidiano delle lezioni la responsabilità del personale è nelle pertinenze della scuola con un collaboratore che li accoglie e all'uscita fino alla consegna da parte del docente al genitore o suo delegato o all'assistente dello scuolabus o in caso di assenza all'autista. Pertanto, relativamente al servizio scuolabus, gestito dall'Ente locale competente, i docenti insieme ai collaboratori scolastici avranno cura di: 7

- al momento dell'uscita da scuola, consegnare all'assistente che verrà a ritirare all'ingresso principale nelle pertinenze della scuola; in caso di assenza dell'assistente consegnare all'autista.

Sono da evitare “zone grigie” nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità del docente o del collaboratore scolastico a quella assistente dello scuolabus e/ o autista che li accoglierà.

Qualora si verificassero casi di alunni che all’uscita non siano presi in consegna da alcuno o qualora i servizi di trasporto ritardino, i docenti, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante e del collaboratore scolastico presente in portineria. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata in collaborazione con il personale di segreteria e del docente.

Nel caso l’alunno non venga ritirato all’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori o loro delegati, il personale in servizio contatterà l’Autorità di Pubblica Sicurezza presente sul territorio (Stazione locale dei Carabinieri o Ufficio di Polizia Municipale) ai quali chiederà di rintracciare i genitori.

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare l’art.47 comma 1, lett. a) del CCNL scuola 2007 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL individua per i collaboratori mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare” degli alunni “nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47”. I collaboratori scolastici non devono lasciare il posto di lavoro senza la certezza che nell’edificio e nelle pertinenze esterne non siano rimasti alunni in attesa dei genitori.

I genitori degli alunni che utilizzano scuolabus privati, devono produrre delega di ritiro dei propri figli ai responsabili del trasporto. Particolare attenzione sarà rivolta all’assistenza degli alunni disabili.

8

11. INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA IN GENERALE

- Ingresso: Ai sensi dell’art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle

lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". E' il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

I collaboratori scolastici vigileranno sull'ordinato ingresso man mano che gli alunni entrano a scuola. I responsabili di plesso si accerteranno che il collaboratore scolastico e l'addetto alla vigilanza si attengano alle disposizioni impartite.

I collaboratori scolastici non consentiranno che alunni non autorizzati (anche alunni interni all'istituto) entrino nelle pertinenze dell'edificio prima dell'inizio delle lezioni, comunicando al Dirigente Scolastico o al suo delegato eventuali problematiche incontrate. Non consentiranno, altresì, che persone non autorizzate entrino nelle pertinenze dell'edificio durante l'ingresso, l'uscita e durante le ore di lezione.

- **Uscita:** L'uscita deve avvenire rigorosamente in fila. I docenti dell'ultima ora accompagneranno all'uscita (Portone di ingresso per scuola infanzia Chizzolini e atrio classi plesso Ovile ; Primaria Chizzolini portone ingresso principale e uscita laterale in base all'organizzazione già comunicata; Cancellone entrata civico 505 per SS1g) e si accerteranno di consegnare l'alunna/o al genitore o suo delegato o, nel caso di uscita autonoma, che l'alunno sia in possesso della relativa autorizzazione.

Gli alunni si prepareranno e usciranno secondo l'ordine indicato dai docenti evitando di sovrapporre le classi e lasciando defluire prima la classe precedente e poi una alla volta le altre, con attenzione particolare nel caso di uso di scale.

In particolare, in presenza di spazio di affaccio, vigilare rigorosamente affinché gli alunni defluiscano mantenendosi vicini al lato parete senza sporgersi dalla ringhiera e mantenendo la fila per uno. Garantire che il deflusso sia ordinato e accertarsi che gli alunni non restino incustoditi nelle pertinenze dell'edificio.

Non lasciare il posto di lavoro senza la certezza che nell'edificio e nelle pertinenze esterne non siano rimasti alunni in attesa dei genitori.

Gli alunni devono essere accompagnati fino all'uscita e consegnati al genitore o altro soggetto da questi delegato, intendendo anche lo scuolabus, che è tenuto a prelevare l'alunno alla fine dell'orario scolastico e non oltre così come è tenuto a consegnarlo alla scuola all'orario di ingresso e che stazionerà già all'uscita, nell'area di sosta, al suono della campanella. 9

La delega, solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, vale fino a revoca o rettifica scritta della parte delegante. La delega dovrà essere corredata da documento d'identità del delegato e dei genitori o tutori deleganti, firmata da entrambi i genitori . Il coordinatore di classe/sezione stilerà una tabella con indicazione dei delegati per ciascun alunno da consegnare al collaboratore in servizio in portineria al fine di verificare l'autorizzazione da parte dei genitori al terzo delegato. Eventuali deleghe o rettifiche che dovessero arrivare in corso d'anno presso gli uffici di segreteria

dovranno tempestivamente essere comunicate dagli assistenti amministrativi ufficio alunni ai docenti di classe attraverso il RE al fine di aggiornare anche la predetta tabella.

Si ricorda che l'alunno/a verrà consegnato solo previa presentazione del documento di riconoscimento da parte del genitore o del delegato o per conoscenza personale del genitore o del delegato da parte del personale. Per nessuna ragione si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno.

I collaboratori scolastici vigileranno sul regolare deflusso sia all'ingresso che all'uscita da scuola per l'ingresso degli alunni la mattina:

aprendo i cancelli di ingresso 5 minuti prima del suono della campanella e chiudendoli 10 minuti dopo il suono della campanella invitando tutti i presenti a lasciare il cortile. (ciascuno per il proprio ordine di scuola)

per l'uscita delle classi

aprendo i cancelli di ingresso 5 minuti prima del suono della campanella e chiudendoli immediatamente dopo l'uscita dell'ultima classe invitando tutti i genitori ad uscire tempestivamente dal cortile di pertinenza della scuola. (ciascuno per il proprio ordine di scuola)

12. OBBLIGHI DI VIGILANZA RELATIVI AI COLLABORATORI SCOLASTICI

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Si ricorda ai collaboratori che hanno il compito di :

- far rispettare il divieto di accesso agli estranei nell'edificio durante le lezioni; 10
- a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare i docenti del loro settore. - essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
- far rispettare il divieto di far entrare i genitori degli alunni nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni per colloqui con i docenti;
- vigilare sulle classi lasciate dal docente allontanatosi per gravi e comprovati motivi dal posto di lavoro dandone immediata comunicazione al responsabile di plesso;
- far rispettare il divieto di far introdurre cibi e bevande dall'esterno per l'intervallo o per la pausa mensa nell'edificio e nelle pertinenze durante le ore di lezione e nell'intervallo. Ogni alunno avrà

già all'ingresso, nella cartella, il cibo e le bevande necessarie per le pause. Di tanto anche i collaboratori avranno cura di avvisare i genitori.

- vigilare al cambio dell'ora, intervallo, porta d'ingresso principale, porte secondarie e/o di emergenza, accesso ai servizi igienici e permanenza negli stessi, rispetto del divieto di fumo, accesso di figure esterne (siano essi genitori, esperti, rappresentanti,
- verificare che figure istituzionali abbiano concordato la visita con il dirigente scolastico o con un suo delegato
- far rispettare il divieto di accesso a genitori per consegna di cibo e materiale dimenticato a casa;
- il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata in collaborazione con il personale di segreteria e il docente di classe.
- NON ABBANDONARE la propria postazione di servizio/area di lavoro se non per comprovare urgenti motivazioni avendo cura di avvertire i docenti delle classi dell'area assegnata.

Nel caso l'alunno non venga ritirato all'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Autorità di Pubblica Sicurezza presente sul territorio (Stazione locale dei Carabinieri o Ufficio di Polizia Municipale) ai quali chiederà di rintracciare i genitori.

13. MALESSERI/INFORTUNI

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente; contestualmente provvederà ad avvisare i genitori e, nelle

11

situazioni di gravità anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 118). In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere: generalità dell'alunno, sede e classe ecc; dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito; nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante; eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate. In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante. In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di avvisare subito il 118. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno

dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico. In particolare: in caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune. È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

14. DISPOSIZIONI FINALI E LORO DIFFUSIONE

- I Responsabili di plesso si accerteranno che il personale ATA e docente si attengano alle disposizioni. Il DSGA e i collaboratori di dirigenza ne avranno la supervisione.
- Si richiama l'attenzione dei collaboratori di dirigenza, dei responsabili di plesso e del DSGA, alla partecipazione del presente documento al personale neo-immesso che man mano prenderà servizio e al personale supplente che si avvicinerà nel corso dell'anno scolastico.
- Si precisa inoltre che con il termine "pertinenze" si intendono tutti gli spazi interni ed esterni dell'edificio scolastico, a partire dal cancello di ingresso.
- Le deleghe devono essere conservate dai docenti di sezione/classe.
- I genitori degli alunni dei vari ordini di scuola devono produrre delega all'inizio di ogni anno scolastico. I modelli di delega sono reperibili sul registro elettronico.
- In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare da parte degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, comunicarlo 12 al coordinatore di classe, che provvederà tempestivamente ad avvisare il Dirigente scolastico o i propri collaboratori.
- I docenti devono, altresì, vigilare con attenzione, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e i regolamenti.
- Durante il tragitto tra le aule, le palestre, i laboratori, le mense, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in orario: ciascun docente deve prelevare gli alunni della propria ora di lezione, secondo l'orario di servizio in vigore, riaccomagnarli nella loro stessa aula al termine dell'attività; è necessario sospendere la lezione qualche minuto prima del suono della campanella successiva per fare in modo che gli alunni si preparino per il ritorno in aula in tempo utile per la lezione successiva.

Per il personale in servizio presso il plesso Rossini ed i docenti di scuola secondaria di primo grado si prega di prendere visione del Regolamento della scuola DADA, i cui le modalità di vigilanza sono integrate in base all'organizzazione didattica e agli spostamenti previsti dal modello DADA.

Alle persone in indirizzo della presente, è raccomandato di accogliere le presenti direttive come espressione di attenzione, di cura e soprattutto di contributo alla sicurezza, al benessere e al successo formativo di tutti. Appare opportuno rammentare la necessità di una proficua collaborazione tra tutto il personale della scuola.

Si confida nella consueta fattiva e partecipativa collaborazione da parte di tutti, per la migliore gestione e applicazione di quanto contenuto nella presente direttiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Cerroni Andrea

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'ex art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993)*